

Il primo passo verso il federalismo?

Abolire le province

di Silvio Boccalatte

1. Premessa: l'abolizione delle Province, un tassello del mosaico.

Nell'agenda politica dell'attuale Governo si intrecciano in modo inestricabile i temi del "federalismo", delle riforme istituzionali, e della "razionalizzazione" della spesa pubblica: l'ampia maggioranza parlamentare e le contingenze socio-politiche conferiscono all'Italia l'opportunità storica di riorganizzare completamente il proprio assetto statale nonché il rapporto tra i poteri pubblici e gli operatori privati. Vi è però il rischio concreto che gli esiti di questa stagione, potenzialmente rivoluzionaria, siano tutt'altro che positivi e contraddistinguano nuovamente la perdita di una *chance* per riagganciare gli standard dell'occidente sviluppato, forse in modo definitivo.

La questione dell'abolizione delle Province costituisce sicuramente una sorta di raccordo tra i vari temi: l'eliminazione di questo ente superfluo, infatti, costituirebbe una svolta di stampo federale dotata del notevole vantaggio di assicurare un significativo incremento di efficienza nella spesa pubblica.

Durante la campagna elettorale, l'argomento era al centro di ogni dibattito: la soppressione delle Province sembrava un'operazione talmente ovvia e logica da essere parte integrante dei programmi di tutte le forze politiche che si candidavano al governo del Paese. Attualmente, invece, sul punto è calato un silenzio assordante e imbarazzante, proveniente proprio dalla maggioranza emersa dalla consultazione elettorale; contemporaneamente, l'intera classe politica che vive di, e con, le Province – più di 4.200 persone – ha reagito con vigore all'idea di eliminare un ente da taluno considerato "un patrimonio di democrazia": un'enfasi decisamente degna di miglior causa.

2. Le Province e il federalismo: una contrapposizione storica.

Per svolgere le nostre riflessioni sul ruolo delle Province nell'assetto istituzionale della Repubblica, giova approfondire sin da subito la frontale contrapposizione storica tra tale ente e il federalismo.

Com'è noto, talune forze politiche sono solite difendere l'esistenza delle Province richiamandosi, in qualche modo, all'esperienza dei cantoni svizzeri, e rilevando come la loro dimensione territoriale corrisponda, in buona misura, a quella dei contadi circostanti i borghi medievali.

Questi riferimenti, però, non hanno alcun fondamento e acquistano un valore del tutto strumentale.

KEY FINDINGS

- Le Province non hanno nulla a che spartire con una riforma federalista della Repubblica: la loro origine è quella di mere articolazioni locali del potere governativo centrale.
- Le Province sono enti superflui, le cui competenze potrebbero essere agevolmente ripartite tra Regioni e Comuni
- Il costo delle Province supera i 16,5 miliardi di euro all'anno
- Abolite le Province si potrebbero istituire "accordi funzionali" tra Comuni nell'ambito di un quadro giuridico stabilito dalla Regioni.

Silvio Boccalatte è avvocato e Fellow dell'Istituto Bruno Leoni

Le origini dell'istituto provinciale,¹ infatti, vanno ricercate nell'ordinamento francese postrivoluzionario, esse, cioè, non si trovano nella galassia delle "libertà" medievali sancite dagli statuti municipali, bensì nell'organizzazione amministrativa accentrata napoleonica che fu presa a modello dagli stati italiani preunitari proprio con lo scopo specifico di porre fine a quel sistema policentrico di autonomie fino ad allora sostanzialmente mantenutosi in Italia.

Subito dopo la Restaurazione, il territorio piemontese fu infatti diviso in quattro enti territoriali costituenti mere ramificazioni locali dei poteri centrali: Divisioni, Province, Mandamenti e Comuni: ciò riprodusse esattamente lo schema delineato dalla legge 28 piovoso VII (17 febbraio 1800) con cui l'amministrazione territoriale della Francia fu articolata in Dipartimenti, Distretti, Cantoni e Comuni, i cui organi erano costituiti da funzionari di nomina governativa alle dipendenze del Ministero dell'Interno. Le Province, in particolare, furono distinte in classi e, a seconda della classificazione, affidate a un intendente o a un vice intendente che le amministrava per conto del Re, sotto la supervisione di un intendente generale competente a livello divisionale.

In un tale assetto la Provincia non poteva nemmeno dirsi un "ente locale" in quanto non era espressione della comunità locale: per ottenere una qualche partecipazione popolare all'amministrazione delle Province bisognerà aspettare alcune riforme della metà dell'Ottocento, grazie alle quali gli intendenti e vice intendenti (ancora di nomina governativa) saranno affiancati da un Consiglio provinciale, elettivo e dotato di limitate funzioni deliberative.

Le successive vicende normative videro ulteriori sviluppi nella partecipazione democratica nonché bruschi ritorni al passato durante il regime fascista: ad ogni modo, l'origine e il significato della Provincia furono (e sono) incontestabilmente connaturati con la logica di uno Stato rigidamente centralista, principalmente interessato a gestire l'unità della penisola in modo che la presenza del governo risultasse uniforme su ogni territorio. Si può affermare, addirittura, che le Province costituirono storicamente uno strumento istituzionale tramite il quale si procedette alla progressiva soppressione delle spinte localistiche e delle esigenze di autogoverno dei popoli italiani.

3. Le "esigenze di governo di area vasta": lezioni dall'estero.

Alla luce di quanto poc'anzi ricordato, risulta piuttosto facile smentire chi considera la Provincia come un ente locale "a valenza identitaria": nonostante molti gradiscano vedere una sigla sulla targa dell'auto che li precede durante una snervante sosta al semaforo, le Province non rappresentano l'identità storica delle comunità locali, ma un elemento di segno letteralmente opposto.

Le argomentazioni a difesa della Provincia, però, non si riducono a meri richiami a ragionamenti sociologico-culturali. Taluni, più pragmaticamente, ritengono che questo ente sarebbe necessario in quanto istituzione deputata alla gestione delle cosiddette "esigenze di governo di area vasta". Non si può negare che vi sia un elemento di verità in questa affermazione: esistono alcune funzioni pubbliche che travalicano strutturalmente i confini geografici dei singoli Comuni, pur non acquisendo rilievo regionale.

Il problema, però, è diverso: non esistono ragioni logiche che facciano dedurre automaticamente la necessità dell'esistenza di un ente locale deputato alla gestione di tali compiti sovra-comunali.

¹ Per un'analisi della storia delle Province si rinvia a L. Ceffalo, *Una vita sul filo del rasoio: la storia delle Province italiane*, in S. Boccalatte (a cura di), *Abolire le Province*, Soveria Mannelli – Treviglio, Rubbettino – Facco, 2008, pp. 15 ss.

Sul punto giova svolgere alcune considerazioni distinte:

a) Sulle funzioni delle Province.

Com'è noto, le Province sono enti territoriali giuridicamente necessari, in quanto espressamente previste in Costituzione: nell'interpretazione fornita dalla dottrina di gran lunga prevalente, ciò significa che tutto il territorio italiano deve essere suddiviso in Province e che non vi può essere zona che non appartenga ad una Provincia. Peraltro, ai sensi del nuovo art. 114 Cost., riformato nel 2001 insieme con tutto il Titolo V della Legge Fondamentale, esse sono enti costitutivi della Repubblica, al pari dei Comuni, delle Regioni e delle fantomatiche Città metropolitane.²

Nonostante la figura delle Province goda di status costituzionale, la medesima Costituzione non qualifica espressamente le funzioni (comunque non legislative)³ attribuite a tale istituzione, poiché il compio di indicarle è invece lasciato in modo integrale al legislatore ordinario: ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost., lo Stato detta con legge la disciplina elettorale, nonché in materia di "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"; al di là di questi settori (ammesso che rimanga qualcosa di significativo) la potestà di legiferare è lasciata alle Regioni. Dunque: se l'eventuale soppressione dell'ente non può che essere compiuta mediante legge costituzionale, il Parlamento ha invece la facoltà di rimodulare con ampia discrezionalità il ruolo delle Province nell'assetto istituzionale complessivo. L'unico vincolo esplicito⁴ è costituito dal dettato dell'art. 118 Cost., secondo cui "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza": l'intrinseca elasticità di un simile criterio non necessita commenti particolari.

Ora: appurato che la normativa specifica è dettata dalla legge e non dalla Costituzione, quali sono le funzioni delle Province?

La domanda è forse la più immediata e banale, ma la risposta è più ardua di quanto si possa immaginare: in via di estrema sintesi, la Provincia si pone come ente di raccordo tra i Comuni nonché tra Comuni e Regione, specificamente in materie quali: gestione di parte della rete stradale e di parte dell'edilizia scolastica (quella inerente la scuola superiore), predisposizione di strumenti urbanistici e paesistici di raccordo, promozione turistica del territorio, tutela ambientale, formazione professionale.

Si tratta di attribuzioni artificialmente ricavate dal legislatore in veri e propri "interstizi". La situazione, effettivamente, ha un qualcosa di patologico: logica e ragionevolezza vorrebbero che prima fossero individuati i compiti per i quali si ritiene necessario isti-

2 Art. 114, comma 1, Cost.: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

3 Com'è ampiamente noto, le uniche Province dotate di potestà legislativa sono quelle di Trento e di Bolzano, ciò in virtù dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che è una legge costituzionale.

4 La questione, in realtà, è più complessa: se esistono funzioni "fondamentali", significa che queste sono funzioni connesse con l'esistenza stessa dell'ente Provincia. Ne consegue, allora, che un intervento legislativo risultante nel totale annichilimento di ogni funzione delle Province, per ipotesi ridotte ad un'esistenza meramente nominale, dovrebbe probabilmente considerarsi costituzionalmente illegittimo. Il punto non può essere ulteriormente sviluppato in questa sede: sulle funzioni attribuite alle Province si rinvia senz'altro a E. Frediani, *Ad impossibilia nemo tenetur: la faticosa ricerca di un minimo di chiarezza in materia di funzioni delle Province nel quadro costituzionale attuale*, in S. Boccalatte (a cura di), *Abolire le Province*, cit. pp. 37 ss., spec. pp. 55 ss.

tuire un ente *ad hoc*, e, solo successivamente, fosse creato tale ente *ad hoc*. Nel caso italiano, invece, accadde esattamente il contrario: dapprima il costituente si ritrovò le Province come dato acquisito e cercò effettivamente di abolirle per sostituirvi un sistema imperniato sul dualismo Comuni-Regione;⁵ fallito il tentativo della loro soppressione si dovette cercare di giustificarne l'esistenza individuandone qualche funzione.

Tale operazione *a posteriori* – tutt'altro che semplice se si ricorda che la nuova legge sull'ordinamento degli enti locali fu approvata nel 1990, cioè ben quarantadue anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione – non poteva che essere effettuata attraverso l'erosione di competenze che, nella struttura del nuovo stato costituzionale, sarebbero coesistenti a Comuni e Regioni. In un primo tempo, la paralisi istituzionale, che impediva la concreta attuazione delle Regioni ordinarie, giocò a favore delle Province; quando però, negli anni Settanta, si procedette finalmente a rendere operative le Regioni, l'intera opinione pubblica iniziò a percepire chiaramente le Province come un ente estraneo, alieno, in una sola parola: inutile.

In realtà le Province non si limitano ad essere inutili, ma sono dannose. Ciò sotto almeno due profili.

In primo luogo la mancata soppressione delle Province, con relativa mancata applicazione del loro personale alle neonate Regioni, implicò la necessità di assumere un'intera nuova categoria di dipendenti pubblici e di politici: un'operazione epocale che contribuì significativamente alla produzione dell'enorme debito pubblico che grava sulle spalle dei contribuenti. Sinteticamente: la non abolizione delle Province si risolse, nel tempo, in un aumento della pressione fiscale.

In secondo luogo, il moltiplicarsi dei livelli decisionali contribuì ad incrementare l'incertezza sull'ente deputato ad effettuare un qualunque intervento pubblico, nonché responsabile per i vari adempimenti burocratici che gravano su ogni operatore economico, il quale, peraltro, è spesso costretto ad incaricare un legale solo allo scopo di scoprire chi sia competente a esercitare un determinato controllo o a rilasciare una certa autorizzazione.

b) Sulla comparazione con alcune esperienze straniere.

Con una certa frequenza, coloro che difendono l'esistenza della Provincia adducono il seguente dato: un "ente locale" finalizzato a gestire le "esigenze di governo di area vasta" esiste anche negli altri Paesi occidentali paragonabili, per dimensione, all'Italia.

Ebbene, alla prova dei fatti tale argomentazione si dimostra particolarmente debole e in grado addirittura di rivelarsi un'arma a doppio taglio. Sul punto assumiamo a termini di paragone tre dei Paesi membri dell'Unione Europea: Spagna, Germania e Gran Bretagna.

La situazione spagnola⁶ è del tutto assimilabile a quella italiana: le Province nascono come frutto dell'influenza culturale francese e sono disciplinate dalla Costituzione del 1978 assumendo come riferimento, più o meno esplicito e consapevole, la Costituzione

5 Il testo dell'art. 114 Cost. rimasto in vigore tra il 1948 e il 2001 era "la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni", mentre la formulazione approvata dalla Seconda sottocommissione aveva il seguente tenore letterale: "il territorio della repubblica è ripartito in regioni e comuni. La Provincia è una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale".

6 Sulle Province nell'ordinamento spagnolo si rinvia a S. Ragone, *Il livello Provinciale nel sistema di governo locale spagnolo*, in S. Boccalatte, *Abolire le Province*, cit., pp. 109 ss.

italiana del 1948. Esattamente come in Italia, quindi, buona parte dell'opinione pubblica e della dottrina avanzano da tempo proposte finalizzate alla loro soppressione.

In Germania⁷ non esistono "Province": la Costituzione federale menziona determinati enti (i "Circondari": "Landkreise") posti ad un livello "intermedio" tra il "Land" e la dimensione comunale, ma tendenzialmente simili alle unioni di comuni. La loro concreta disciplina è devoluta in modo pressoché integrale alle leggi dei singoli Länder e ciò implica profonde differenze sul territorio della Repubblica Federale: possono esistere addirittura Landkreise in cui il Presidente ("Landrat") della Giunta è nominato dal Governo del Land e molte città (circa un centinaio) che non appartengono ad alcun Kreis. Un dato, poi, appare particolarmente significativo: nel corso degli ultimi decenni i Landkreise sono diminuiti progressivamente sino a giungere a circa il 50% del numero originario.

Nemmeno la Gran Bretagna⁸ conosce le Province e il sistema del governo locale, ben diverso da quello continentale e comunque profondamente modificato negli ultimi anni, ha subito un processo di razionalizzazione molto simile a quanto visto in Germania. Peraltro, in assenza di disposizioni costituzionali specifiche, in molti casi gli enti "intermedi" sono stati trasformati in amministrazioni di secondo grado deputate solo all'erogazione di determinati servizi: questa linea di sviluppo è stata perseguita con particolare vigore dal Governo Thatcher, ma non è stata sostanzialmente smentita nemmeno da Blair.

Il parallelo tra l'esperienza tedesca e quella britannica, insomma, dimostra come vi siano esigenze inerenti aree superiori alla dimensione comunale, ma come non sia assolutamente necessario immaginare un ente locale specificamente finalizzato a soddisfarle, laddove, invece, un miglior grado di efficienza può ottenersi con forme di amministrazione ben diverse.

4. La nota più dolente: i costi delle Province.

Germania e Gran Bretagna sono riuscite a realizzare un processo di razionalizzazione e riduzione degli enti locali che si è sviluppato con continuità per molti anni, nonostante l'alternanza di governi di impronta politica anche molto diversa tra loro.

La realtà italiana manifesta, parimenti, una notevole continuità ma, almeno per quanto riguarda le Province, di senso diametralmente opposto: nonostante l'alternanza delle forze politiche chiamate al Governo dalla volontà elettorale, il numero delle Province è continuato ad aumentare senza sosta. Nel 1991 erano presenti 95 amministrazioni provinciali; la fatidica soglia delle 100 Province è stata superata nell'anno 1992, mentre nel 2005 il numero è giunto addirittura a 107.⁹

Com'è noto, nel 2005 in Sardegna si è superato ogni limite ragionevole tramite l'istituzione contemporanea di quattro nuove Province: tra di esse vi è anche quella di Carbonia Iglesias, che costituisce un caso da approfondire minimamente.

7 Sul sistema degli enti locali in Germania si rinvia a G. Piccirilli, *Il livello intermedio del governo territoriale in Germania: I (Land)Kreise, ossia un ente a geometria variabile*, in S. Boccalatte, *Abolire le Province*, cit., pp. 133 ss.

8 Sul sistema degli enti locali britannici si rinvia a E. Albanesi, *Le trasformazioni del local government in Gran Bretagna come paradigma della riforma del welfare state (1972-2007)*, in S. Boccalatte, *Abolire le Province*, cit., pp. 149 ss.

9 Questi dati e ogni altro riferimento sui costi delle Province possono essere trovati in A. Giuricin, *Il costo delle Province*, in S. Boccalatte, *Abolire le Province*, cit., pp. 73 ss.

La Provincia di Carbonia Iglesias insiste su un territorio, composto da soli ventitré Comuni, che, in precedenza, era interamente parte della Provincia di Cagliari: siccome la nascita di tale Provincia null'altro è stato se non la "separazione" dalla Provincia di Cagliari di un piccolo gruppo di Comuni, sarebbe intuitivo immaginare una riduzione delle spese per la Provincia di Cagliari. Esaminando i dati finanziari inerenti il periodo tra il 2005 (anno dell'istituzione di Carbonia Iglesias) e il 2007 (primo anno di effettiva attività di Carbonia Iglesias), emerge, al contrario, che le spese della Provincia di Cagliari sono incrementate dai 133,2 milioni di euro del 2005 ai 171,1 milioni di euro del 2007 (+ 28 %): un buon esempio di come la moltiplicazione delle Province significhi moltiplicazione dei costi.

Davanti a dati simili non può certo sorprendere, allora, che nel corso degli anni si sia registrato un significativo aumento, su base nazionale, dei costi complessivi delle Province. Decisamente sorprendente, però, è la dimensione dell'incremento: prendendo in esame esclusivamente il periodo tra il 2000 e il 2005, infatti, le spese delle Province sono passate da circa 10 miliardi di euro a 16,5 miliardi di euro: + 65%. Analizzando i dati nei dettagli, peraltro, si individuano elementi ancor più preoccupanti, in estrema sintesi:

- A. l'aumento delle spese per svolgere i compiti istituzionali si è limitato a un + 41%: siccome l'incremento complessivo delle spese è del 65%, la differenza sta a dimostrare che, nell'arco di tempo considerato, l'istituzione Provincia è divenuta più inefficiente;
- B. nelle voci di entrata, il cui aumento è pressoché corrispondente a quanto accaduto sul lato della spesa, colpisce il dato dell'accensione prestiti (+ 83%): le Province stanno indebitandosi massicciamente, con plausibili ripercussioni a medio-lungo termine sulla stessa tenuta del patto di stabilità interno. Nello stesso periodo, infatti, si è registrato un aumento delle spese per rimborsi dei prestiti pari ad un impressionante + 221%.

Una riflessione a parte meritano i "costi politici" delle Province, che possono essere stipulativamente (e restrittivamente) definiti "spese necessarie a remunerare l'attività del politico". Come già ricordato, i politici provinciali sono una vera e propria legione composta da più di 4.200 persone¹⁰ i cui compensi variano notevolmente in base al ruolo ricoperto: il semplice consigliere provinciale costa al contribuente una media di più di 21.000 euro all'anno, un assessore quasi il doppio (circa 41.000 euro l'anno), mentre il Presidente della giunta ben 61.000 euro l'anno.

In media, i costi politici per Provincia superano il milione e centomila euro, e, in totale, l'intera classe politica provinciale italiana costa più di 115 milioni di euro. Rapportato alla spesa complessiva delle Province – 16,5 miliardi di euro –, il dato può sembrare piuttosto limitato, poiché ne rappresenta meno dell'1%, in realtà il peso dei costi politici sulle spese provinciali è certamente molto più elevato del rapporto tra i costi politici dei parlamentari e le spese dell'ente-Stato.

In conclusione una riflessione sorge spontanea: se si paragonano i dati sui costi delle Province a quanto visto in precedenza sulle funzioni attribuite a detti enti, la Provincia appare chiaramente come un'istituzione inefficiente di cui il contribuente italiano potrebbe proprio fare a meno e che ormai il sistema-Paese non può concedersi il lusso di mantenere.

¹⁰ Il dato esatto è 4.207, ma è aggiornato al 2004, anno in cui esistevano "solo" 104 Province: tutti i dati che si presentano sono dunque certamente approssimati per difetto.

5. La proposta: accordi di diritto pubblico.

L'esperienza delle Province, in definitiva, non può che essere giudicata in modo nettamente negativo: l'indubitabile presenza di esigenze di governo di area vasta non giustifica, di per sé, la creazione di un ente locale *ad hoc*, che, peraltro, grava sul sistema fiscale in modo del tutto sproporzionato ai compiti delegatigli dalla legge. L'impianto degli enti locali italiani potrebbe benissimo articolarsi nel dualismo tra Regioni e Comuni, rispettando, per di più, l'originaria impostazione immaginata dalla Seconda sottocommissione dell'Assemblea costituente.

E' solo il caso di notare, inoltre, che la mera istituzione delle Città metropolitane (legislativamente previste ormai già da diciannove anni e introdotte nel 2001 all'interno del testo della Costituzione) sarebbe solo una tecnica per eludere elegantemente i problemi poc'anzi evidenziati: nelle metropoli italiane il nomen iuris di "Città metropolitana" sostituirebbe quello di "Provincia", un'operazione gattopardesca che potrebbe condurre addirittura all'aumento degli enti locali intermedi.

Abolire le Province è invece l'unica soluzione: essa comporterebbe l'immediato vantaggio di non dover più retribuire una schiera composta da migliaia di politici. Contestualmente, però emergerebbero due problemi:

- A. a chi si devolvono le pur limitate competenze attribuite all'istituzione provinciale?
- B. che fine fanno i lavoratori attualmente impiegati nelle strutture burocratiche provinciali?

Per affrontare questi due problemi risulta allora necessario immaginare una soluzione più articolata rispetto alla mera soppressione dell'ente di cui si discute.

Per impostare correttamente la risposta è necessario distinguere il momento decisionale-politico da quello amministrativo-esecutivo. Il primo profilo può essere interamente trasferito alle Regioni, che nascono proprio come luoghi in cui è possibile coordinare pienamente i principi della sovranità popolare (art. 1 Cost.) con la promozione dell'autonomia locale (art. 5 Cost.); l'aspetto amministrativo-esecutivo abbisogna, invece, di un approccio non "organico" (cioè non basato sulla logica secondo la quale per svolgere determinate funzioni si istituisce un ente *ad hoc*) ma "funzionale" e pragmatico.

In altri termini, laddove sorga il bisogno di gestire un problema in modo sovra-comunale, specifici delegati (politici e tecnici) dei Comuni interessati dovrebbero riunirsi in modo da elaborare strategie collettive per giungere alle soluzioni. Più precisamente, si potrebbero delineare forme di "accordi funzionali" di diritto pubblico:

- A. in cui i Comuni "contraenti" determinerebbero l'oggetto, lo scopo e la durata del coordinamento funzionale;
- B. che dovrebbero sempre avere una durata predeterminata, in modo tale che, alla scadenza, i termini dell'accordo possano essere debitamente revisionati;
- C. che avrebbero il compito di indicare il personale tecnico-burocratico necessario a gestire l'amministrazione delle azioni concordate. Specificamente, il personale attualmente impiegato in sede provinciale dovrebbe essere suddiviso (soprattutto) tra i Comuni compresi nel territorio di dell'originaria Provincia di afferenza: poi, in sede di "accordo funzionale", i Comuni potrebbero liberamente decidere quanti lavoratori distaccare alla gestione del singolo accordo, pur mantenendoli a tutti gli effetti nelle strutture comunali e nel relativo staff.

Ora, sono ben noti i problemi dello "spontaneismo" istituzionale a livello comunale: troppo spesso il veto di un solo sindaco paralizza la realizzazione di opere di oggettivo

interesse per un vasto territorio. Per questo motivo gli “accordi funzionali” poc’anzi delineati non potrebbero realmente decollare senza un duplice ruolo delle Regioni. In primo luogo, le Regioni dovrebbero essere chiamate a fornire con legge il quadro giuridico entro cui collocare gli “accordi funzionali”: alle Regioni dovrebbe essere quindi costituzionalmente attribuita una potestà legislativa (perlomeno concorrente) in materia di “accordi funzionali”; in secondo luogo, le Regioni avrebbero il preciso onere di promuovere la stipula di “accordi funzionali” di portata (perlomeno) infra-regionale, evidenziando i problemi più sentiti a livello intercomunale e mediando tra le singole amministrazioni. Ciò significa, da un lato, che le Regioni potrebbero creare uffici specifici nel quale confluirebbe una frazione dell’attuale personale delle Province, e, dall’altro lato, che alle Regioni dovrebbe essere riconosciuta la titolarità di un potere sostitutivo, da esercitare nel caso in cui venisse constatata l’impossibilità di giungere all’accordo funzionale a fronte di un oggettivo interesse pubblico.

Ciò che si propone è evidentemente un totale cambio di prospettiva nella gestione dei problemi del territorio, una sorta di rivoluzione che necessiterebbe di un ampio consenso poiché dovrebbe essere compiuta tramite legge costituzionale; nondimeno è giusto puntualizzare che, attraverso questa riforma, l’attuale livello di servizi continuerebbe a essere garantito con il vantaggio di un notevole risparmio per l’erario. La crisi economica che sembra aver travolto l’occidente industrializzato potrebbe costituire lo sprone giusto per procedere finalmente nella direzione auspicata.

IBL Briefing Paper

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

I BRIEFING PAPER

I "Briefing Papers" dell'Istituto Bruno Leoni vogliono mettere a disposizione di tutti, e in particolare dei professionisti dell'informazione, un punto di vista originale e coerentemente liberale su questioni d'attualità di sicuro interesse. I Briefing Papers vengono pubblicati e divulgati ogni mese. Essi sono liberamente scaricabili dal sito www.brunoleoni.it.